ACINSERVICE S.R.L.

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 42/22 DELL'11/07/22

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per servizio di sanificazione straordinaria, (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120 (CIG: n. ZE6371B6D6).

Vista la avvenuta presentazione da parte dell'Automobile Club Roma della domanda di iscrizione della Società Acinservice s.r.l. all'Elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (domanda n. 4235; Protocollo numero: 0050939 del 28.06.2021) attualmente in corso di istruttoria da parte dell'ANAC;

vista la "Convenzione per l'affidamento diretto in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma" approvata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma (ACR) con delibera n. 22 del 25 giugno 2021 con la quale l'Automobile Club Roma ha affidato ad Acinservice s.r.l., nel rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing", lo svolgimento, per conto e nell'interesse di ACR, dei servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, di cui all'art. 4 dello Statuto della Società;

visto in particolare l'art. 5 della citata Convenzione il quale stabilisce che "la Società è obbligata altresì a rispettare, nell'esercizio della propria attività negoziale, i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione nonché ad osservare le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50" (Codice dei contratti pubblici);

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2021 che ha attribuito al Presidente e legale rappresentante della Società il potere di compiere tutti gli atti di gestione che rientrano nell'oggetto sociale;

visto l'art. 32, comma 2, Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

visto l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui, fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all'"*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro*" mediante "*affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";

considerata la necessità di contenere e contrastare il rischio di contagio da Covid 19, risulta opportuno che venga garantito, in tutti i locali della Società Acinservice Srl, un servizio di sanificazione straordinaria ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario.

preso atto che per la fornitura del servizio e del materiale necessario si è ritenuto di contattare, quale ditta specializzata nel servizio di sanificazione e che ha già in passato svolto tale attività per la Soc. Acinservice Srl con esito positivo, la Ditta Rome Logiport A.R.L. con sede in Civitavecchia (RM) – Via M. Buonarroti, 182 (P.IVA: 15038761001), che offre il servizio di sanificazione al prezzo di € 300,00 oltre IVA;

dato atto che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lsg. 50/2016 il fine che si intende perseguire con il contratto oggetto di affidamento è di favorire l'efficienza e l'economicità della Società, affidando il servizio alla società sopra citata che ha sempre dimostrato affidabilità e puntualità nell'esecuzione del proprio lavoro;

visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che stabilisce l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per acquisti di importo superiore a 5.000 euro;

verificata la regolarità contributiva con scadenza 27/09/22;

acquisita la documentazione presentata dall'operatore:

- autocertificazione di assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

visti gli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze della Società in merito all'adozione del provvedimento finale;

visti l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ritenuto, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC di affidare a Umberta Maracchini, dipendente della Società, il ruolo di Responsabile del procedimento;

verificato che, in capo al RUP non sussistono situazioni che comportano obbligo di astensione o incompatibilità all'espletamento dell'incarico;

visti l'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ritenuto, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC di avocare l'incarico di Responsabile del procedimento;

dato atto che, in capo al RUP non sussistono situazioni che comportano obbligo di astensione o incompatibilità all'espletamento dell'incarico;

dato atto che alla presente fornitura è stato assegnato dal sistema ANAC lo Smart CIG: n. ZE6371B6D6;

DETERMINA

di dare atto che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, alla Società Rome Logiport Arl. con sede in Civitavecchia (RM) – Via M. Buonarroti, 182

(P.IVA: 15038761001), il servizio di sanificazione straordinaria al prezzo di **€ 300,00** oltre IVA;

di indicare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Umberta Maracchini;

di attestare che a carico del RUP, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

di stabilire che l'acquisto sia affidato mediante scambio di corrispondenza;

di dare atto che l'importo trova copertura nel budget economico per il 2022;

di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della presente determinazione sul sito della Società, Sezione "Società trasparente" ai sensi dell'art. 37 nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

f.to Il Presidente
Claudia Meo